



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA LAVORI PUBBLICI - SUAP E PATRIMONIO

II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP

Ordinanza Dirigenziale n. 132 del 12/07/2024

Oggetto: ORDINANZA DI INIBIZIONE E RIMOZIONE DELLA PEDANA AMOVIBILE A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ.....OMISSIS....

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - SUAP

Premesso:

che in data ...omissis al protocollo n. omissis..., i sigg.riomissis..., hanno richiesto l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, relativo al procedimento amministrativo inerente la pratica plateatico dellaomissis.... con sede in viaomissis.... p.iva:

Che con comunicazione prot. n..omissis .. del ...omissis....., l'Ufficio ha informato la Sig.raomissis n.q. di legale rappresentante della soc....omissis... relativamente all'accesso documentale, assegnando il termine previsto dalla legge per la presentazione di eventuale opposizione alla suddetta richiesta di accesso.

Che in dataomissis... al n.omissis..., del protocollo dell'Ente, La soc,omissis....., presenta opposizione all'accesso documentale.

Ritenute non esaustive le motivazioni del diniego all'accesso documentale, prodotte dallaomissis..., in dataomissis..., con nota prot.omissis... sono stati rilasciati gli atti richiesti, e data comunicazione alla predetta società.

Vista La lettera trasmessa dall'Avv.omissis... acquisita al protocollo dell'Ente al n.omissis... avente ad oggetto: Lettera di messa in mora e diffida ad adempiere relativa alla praticaomissis....

Premesso quanto sopra, in dataomissis... con nota prot.omissis... il Responsabile del procedimento conclude il procedimento, accertando la carenza del propedeutico parere dell'Ufficio SUAP, della prevista autorizzazione separata per la collocazione della pedana e di certificazione relativa alla sicurezza del manufatto (certificato di regolare montaggio e/o dichiarazione del progettista sui sistemi di protezione).

Considerato che l'art. 33 - Pedane – chioschi-gazebo, dell'allora vigente Regolamento (37/2021), così come l'art.36 del nuovo regolamento approvato con delibera CC n 68/2023, prevede che le pedane possono essere collocate con separata autorizzazione subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano.

Accertato che agli atti del fascicolo non risulta rilasciata alcuna autorizzazione separata per la collocazione della pedana.

Visto il regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n.68/2023;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato che alla data odierna la pedana risulta sprovvista di idoneo titolo autorizzativo

ORDINA

Alla Sig.ra....omissis... nella qualità di amministratore dellaomissis... con effetto immediato l'inibizione della pedana posizionata inomissis... a servizio dell'attività diomissis... per mancanza di certificazione sulla sicurezza e la rimozione della stessa per carenza dell'Autorizzazione separata, entro giorni 5 (cinque) dalla notifica del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata rimozione, si procederà alla chiusura dell'esercizio commerciale come disposto dall'art. 3, comma 16 della L. 94/2009, che così recita: fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dell'art.20 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285,e successive modificazioni, il Sindaco può ordinar l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore 5 giorni

DISPONE

la notifica del presente provvedimento alla Sig.raomissis... n.q. di amm.re della societàomissis... alla casella postale pec:omissis...

DISPONE ALTRESI'

Di notificare la presente ordinanza, al Dirigente del Comando di Polizia Locale, alla Compagnia Carabinieri di Taormina alla casella pec. tme26167@pec.carabinieri.it ed al Commissariato di P.S.

di Taormina alla casella pec: dipps145.5500@pecps.poliziadistato.it
i quali sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale**